

ALL'ON. ENRICO MOLE'

Ministro per l'Istruzione Pubblica

ROMA

Il sottoscritto prof. Antonio Segni, Ordinario nell'Università di Sassari, domiciliato a Roma - V. Sallustiana, 15 - ricorre a sensi degli artt. 3 e 17 del D.L. Lgt. 5 aprile 1945.

Nel 1935, essendosi resa vacante la Cattedra di Diritto processuale civile nell'Università di Napoli, quella facoltà deliberava di provvedere all'insegnamento mediante chiamata di insegnante di altra Università e proponeva al Ministero una ~~terna~~ triade di professori per il trasferimento dall'Università di Napoli, firmata, nell'ordine, dai prof. ri:

- 1°) Enrico REDENTI, dell'Università di Bologna;
- 2°) Antonio SEGNI, dell'Università di Sassari;
- 3°) E.T. LIEBMAN, dell'Università di Parma.

Il Ministro, in base alla terna proposta dalla Facoltà di Napoli, provvede ad interpellare il prof. Redenti per il necessario consenso al trasferimento. Non avendo il prof. Redenti data la propria adesione, il Ministro anzichè interpellare il sottoscritto, e in caso di sua ~~rinuncia~~, il prof. Liebman trasferì di ufficio alla Cattedra in questione il prof. Ugo Rocca.

Il mancato trasferimento del sottoscritto fu dovuto al fatto che egli non era iscritto al Partito fascista.

Emanato il decreto legislativo 5-4-1945 n.238, in forza dell'art.17 dello stesso, il Ministro della Pubblica Istruzione provvide a revocare il trasferimento del prof.Rocco; in termini il sottoscritto presentò domanda perchè fosse chiamato alla Cattedra di diritto processuale nell'Università di Napoli.

La Facoltà deliberò nel senso che risulta dalla lettera in data 19 novembre 1945 del Rettore dell'Università di Napoli pervenutami il 23 stesso novembre che si trascrive:

"La Facoltà di Giurisprudenza, preso in esame la sua domanda tendente ad essere chiamato a coprire la Cattedra di Diritto processuale civile, considerato che la sua posizione scientifica è degna di rilievo ed apprezzata, ha deliberato la conferma del prof. Rocco che da un decennio fa parte di questa Università e ha svolto il suo insegnamento con soddisfazione della Facoltà stessa."

Per quanto la comunicazione fattami sia sommaria ed incompleta e non soddisfi al precetto di legge, tuttavia si esime da essa che è stata violata ad danno del sottoscritto la disposizione dell'art.3 del

D.L.Lgt.5 aprile 1945 citato.

La Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli ha voluto sfuggire all'obbligo del giudizio sul merito dei due concorrenti e tale errore ha la sua espressione nella assenza di una vera motivazione.

Col prescindere dal giudizio sul valore dei candidati al trasferimento, che si doveva vagliare attraverso un comparativo esame della loro attività scientifica e didattica, si è violato il principio di giustizia che doveva presiedere alla scelta fondata su ragioni intrinseche, del merito dei richiedenti il trasferimento, e si è dato invece unico e decisivo valore al servizio prestato del prof. Rocco nell'Università stessa, cioè all'unico elemento dal quale la legge col revocare i trasferimenti disposti di ufficio, ha voluto togliere ogni valore; elemento non solo privo di valore per la legge che glielo ha tolto, ma altresì privo di valore in sé stesso, in quanto estrinseco al merito dei candidati, e dipendente da eventi, ai quali è estraneo il merito, dei candidati stessi, sia scientifico che didattico.

La deliberazione della Facoltà di Napoli perciò è ingiusta intrinsecamente e manca altresì di motivazione, poichè nelle deliberazioni non si è voluto discutere ed affrontare la questione del merito dei due

ALL'ON. ENRICO MOLE*

Ministro per l'Istruzione Pubblica

ROMA

Il sottoscritto prof. Antonio Segni, ordinario nell'Università di Sassari, domiciliato a Roma - V. Sallustiana, 15 - ricorre a sensi degli artt. 3 e 17 del D.L. Lgt. 5 aprile 1945.

Nel 1935, essendosi resa vacante la Cattedra di Diritto processuale civile nell'Università di Napoli, quella facoltà deliberava di provvedere all'insegnamento mediante chiamata di insegnante di altra Università e proponeva al Ministero una terna di professori per il trasferimento dall'Università di Napoli, firmata, nell'ordine, dai prof. ri:

- 1) Enrico REDENTI, dell'Università di Bologna;
- 2) Antonio SEGNI, dell'Università di Sassari;
- 3) E.T. LIEBMAN, dell'Università di Parma.

Il Ministro, in base alla terna proposta dalla Facoltà di Napoli, provvide ad interpellare il prof. Redenti per il necessario consenso al trasferimento

Non avendo il prof. Redenti data la propria adesione, il Ministro anziché interpellare il sottoscritto, e in caso di sua rinuncia, il prof. Liebman trasferì di ufficio alla Cattedra in questione il prof. Ugo Rocce.

Il mancato trasferimento del sottoscritto fu dovuto al fatto che egli non era iscritto al Partito fascista.

Emanato il decreto legislativo 5-4-45 n.238, in forza dell'art.17 dello stesso, il Ministro della Pubblica Istruzione provvide a revocare il trasferimento del prof. Rocco; in termini il sottoscritto presentò domanda perchè fosse chiamato alla Cattedra di diritto processuale nell'Università di Napoli.

La Facoltà deliberò nel senso che risulta dalla lettera in data 22-1-1946 del Rettore dell'Università di Napoli, confermando altra precedente decisione, sulla quale era stata richiamata dal Ministro della Pubblica Istruzione con lettera 9-12-45, la Facoltà afferma che non può farsi la scelta altro che in base alla valutazione dei titoli didattici, e che sotto questo punto di vista la Facoltà credette di tenere il dovuto conto dei 10 anni di proficua e fervida attività didattica svolta dal prof. Rocco presso questo Ateneo, e insiste sulla proposta che il prof. Rocco sia conservato nella Cattedra di procedura della stessa Facoltà.

Tale deliberazione ha violato a danno del sottoscritto la disposizione dell'art.3 del D.L. Igt.5 aprile 1945 citato.

La Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli ha voluto sfuggire all'obbligo del giudizio sul merito sia scientifico e sia didattico dei due concorrenti e tale errore ha la sua espressione nella assenza di una vera motivazione.

Col prescindere dal giudizio sul valore dei candidati al trasferimento, che si doveva vagliare attraverso un comparativo esame della loro attività scientifica e didattica, si è violato il principio di giustizia che doveva presiedere alla scelta fondata su ragioni intrinseche, del merito dei richiedenti il trasferimento, e si è dato invece unico e decisivo valore al servizio prestato dal prof. Recco nell'Università stessa, cioè all'unico elemento ^{al} col quale la legge col revocare i trasferimenti disposti di ufficio, ha voluto togliere ogni valore; elemento non solo privo di valore per la legge che glielo ha tolto, ma altresì privo di valore in sé stesso, in quanto estrinseco al merito dei candidati, e dipendente da eventi, ai quali è estraneo il merito, dei candidati stessi, sia scientifico che didattico.

La deliberazione della Facoltà di Napoli perciò è ingiusta intrinsecamente e manca altresì di motivazione, poichè nelle deliberazioni non si è voluto discutere ed affrontare la questione del merito dei due

candidati alla Cattedra, come invece doveva farsi. Ha ignorato la continua attività scientifica del sottoscritto, testimoniata da una serie ininterrotta di pubblicazioni, ha voluto ignorare che l'attività didattica svolta in una piccola Università può essere non meno proficua di quella svolta in una grande; il sottoscritto in questi anni nei quali è stato a Sassari non solo ha continuato la pubblicazione della Rivista Studi Saresesi ma uno dei suoi allievi il prof. S. Costa, ha raggiunto la Cattedra Universitaria.

Il sottoscritto pertanto chiede che il Ministro voglia provvedere a sensi degli artt. 3 e 17 del D.Lgt. 5-4-45 n. 238, annullando la deliberazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli che conferma il trasferimento del prof. Rocco alla Cattedra di Diritto processuale civile dell'Università di Napoli, e provvedendo a favore del sottoscritto a sensi di legge.

candidati alla Cattedra, come invece doveva farsi.

Il sottoscritto pertanto chiede che il Ministro voglia provvedere a sensi degli artt.3 e 17 del D.Lgt.5-4-1945 n.238, annullando la deliberazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli che conferma il trasferimento del prof.Rocco alla Cattedra di Diritto processuale civile dell'Università di Napoli, e provvedendo a favore del sottoscritto a sensi di legge.

ALL'ON. ENRICO MOLE'

Ministro per l'Istruzione Pubblica

ROMA

Il sottoscritto prof. Antonio Segni, Ordinario nell'Università di Sassari, domiciliato a Roma - V. Mellustiana, 15 - ricorre a sensi degli artt. 3 e 17 del D.L. Lgt. 5 aprile 1945.

Nel 1935, essendosi resa vacante la Cattedra di Diritto processuale civile nell'Università di Napoli, quella facoltà deliberava di provvedere all'insegnamento mediante chiamata di insegnante di altra Università e proponeva al Ministero una terna di professori per il trasferimento dall'Università di Napoli, firmata, nell'ordine, dai prof. ri:

- 1°) Enrico REDENTI, dell'Università di Bologna;
- 2°) Antonio SEGNI, dell'Università di Sassari;
- 3°) E.T. LIEBMAN, dell'Università di Parma.

Il Ministro, in base alla terna proposta dalla Facoltà di Napoli, provvede ad interpellare il prof. Redenti per il necessario consenso al trasferimento. Non avendo il prof. Redenti data la propria adesione, il Ministro anziché interpellare il sottoscritto, e in caso di sua assenza, il prof. Liebman trasferì di ufficio alla Cattedra in questione il prof. Ugo Recco.

Il mancato trasferimento del sottoscritto fu dovuto al fatto che egli non era iscritto al Partito fascista.

Emanato il decreto legislativo 5-4-1945 n.238, in forza dell'art.17 dello stesso, il Ministro della Pubblica Istruzione provvide a revocare il trasferimento del prof. Rocco; in termini il sottoscritto presentò domanda perchè fosse chiamato alla Cattedra di diritto processuale nell'Università di Napoli.

La Facoltà deliberò nel senso che risulta dalla

22 gennaio 1946

lettera in data 19 novembre 1945 del Rettore dell'Università di Napoli, ~~informato che in precedenza l'Università di Napoli pervenutami il 23 stesso novembre~~

qual era stata richiamata dal Ministro della P. I. con lettera 9-12-45, da cui si trascrive:

Facoltà afferma che non può farsi la scelta del prof. Rocco alla cattedra di diritto processuale civile, considerato che la sua posizione scientifica è degna di rilievo ed apprezzata, ha deliberato la conferma del prof. Rocco che da un decennio fa parte di questa Università e ha svolto il suo insegnamento con soddisfazione della facoltà stessa."

~~La Facoltà di Giurisprudenza, presa in esame la sua richiesta di essere chiamato a coprire la Cattedra di diritto processuale civile, considerato che la sua posizione scientifica è degna di rilievo ed apprezzata, ha deliberato la conferma del prof. Rocco che da un decennio fa parte di questa Università e ha svolto il suo insegnamento con soddisfazione della facoltà stessa."~~

~~Per quanto la comunicazione fattami sia sommaria ed incompleta e non soddisfi al precetto di legge, tuttavia si esige da essa che è stata violata adano del sottoscritto la disposizione dell'art.3 del~~

D.L. Lgt. 5 aprile 1945 citato.

La Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli ha voluto sfuggire all'obbligo del giudizio sul merito ^{sia scientifico e sia didattico} dei due concorrenti e tale errore ha la sua espressione nella assenza di una vera motivazione.

Col prescindere dal giudizio sul valore dei candidati al trasferimento, che si doveva vagliare attraverso un comparativo esame della loro attività scientifica e didattica, si è voluto il principio di giustizia che doveva presiedere alla scelta fondata su ragioni intrinseche, del merito dei richiedenti il trasferimento, e si è dato invece unico e decisivo valore al servizio prestato dal prof. Rocco nell'Università stessa, cioè all'unico elemento del quale la legge col revocare i trasferimenti disposti di ufficio, ha voluto togliere ogni valore; elemento non solo privo di valore per la legge che glielo ha tolto, ma altresì privo di valore in sé stesso, in quanto estrinseco al merito dei candidati, e dipendente da eventi, ai quali è estraneo il merito, dei candidati stessi, sia scientifico che didattico.

La deliberazione della Facoltà di Napoli perciò è ingiusta intrinsecamente e manca altresì di motivazione, poichè nelle deliberazioni non si è voluto discutere ed affrontare la questione del merito dei due

candidati alla Cattedra, come invece doveva farsi. *fu*

Il sottoscritto pertanto chiede che il Ministro voglia provvedere a sensi degli artt. 3 e 17 del D.Lgt. 5-4-1945 n. 238, annullando la deliberazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli che conferma il trasferimento del prof. Rocca alla Cattedra di Diritto processuale civile dell'Università di Napoli, e provvedendo a favore del sottoscritto a sensi di legge.

H / xv

*ignorante la commissione arbitrale di cui
del sottoscritto, tuttora esistente di una sua commissione
di pubblicazioni; ha ignorato che l'arbitrale di diritto
trovata in una prima università per un corso
meno proficuo di quella svolta in una grande;
il sottoscritto in grado di ^{mi pare è stato a Napoli} non solo ha sott.
annata le pubblicazioni delle riviste Stud. Giuridici
ma cura dei suoi allievi, il prof. S. Costa, ha
suggerito la cattedra universitaria.*